

STATUTO

GOVERNMENT PROCUREMENT SERVICES CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ED
IN BREVE GPSC S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA RM VIALE ANGELICO 163

Codice fiscale: 07305421005

Numero Rea: RM - 1024333

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2006 - Statuto completo da pag 2 a 20

	D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche ed	
	integrazioni, nonchè a cogliere alcune opportunità offerte	
	dalla riforma stessa al fine di rendere la struttura	
	societaria più snella e funzionale.	
	In particolare, il Presidente fa presente che	
	l'eventuale accoglimento della proposta avrebbe come effetto	
	una complessiva rivisitazione delle attuali disposizioni:essa	
	consisterebbe infatti nell'integrale sostituzione degli	
	attuali articoli da 4 al termine, fermi restando l'art. 1	
	(costituzione della società), l'art. 2 (oggetto sociale) e	
	l'art. 3 (sede), che sono quelli che principalmente connotano	
	la società, sia pure con l'assenza di indicazione	
	dell'indirizzo della sede sociale, come consentito dalle	
	disposizioni di legge.	
	Il Presidente svolge quindi una ampia ed approfondita	
	relazione sul nuovo testo di Statuto sociale proposto	
	all'odierna assemblea illustrandone le più significative	
	novità.	
	Viene qui di seguito riportato il testo dello statuto	
	proposto all'approvazione dell'odierna Assemblea.	
	"STATUTO	

	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI	
	ART. 1	
	E' costituita una società a responsabilità limitata	

	denominata "GOVERNMENT PROCUREMENT SERVICES CONSULTING	
	Società a Responsabilità Limitata" o, in forma abbreviata	
	anche "GPSC S.r.l.".	
	ART. 2	
	La società ha sede nel comune di Roma.	
	L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere	
	sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in	
	Italia che all'estero.	
	ART. 3	
	La società ha per oggetto lo svolgimento, in ambito	
	nazionale, comunitario ed internazionale di attività a	
	supporto delle pubbliche amministrazioni e delle imprese per	
	lo sviluppo e la realizzazione di progetti di	
	razionalizzazione ed ammodernamento organizzativi e	
	gestionali.	
	In particolare costituiscono oggetto sociale:	
	- consulenza direzionale, strategica, commerciale,	
	organizzativa, funzionale e tecnologica, ivi comprese la	
	progettazione, la realizzazione e la gestione di processi di	
	e-government ed e-procurement;	
	- assistenza alla creazione, sviluppo, mantenimento e	
	ristrutturazione di attività imprenditoriali ed	
	amministrative;	
	- svolgimento di attività anche attraverso lo strumento di	
	temporary management e prestazione di servizi in outsourcing;	

	- prestazione di servizi di Information & Communication Technology, ivi compresi la progettazione, la produzione, la vendita, l'acquisto e la commercializzazione di sistemi informativi, informatici, telematici e multimediali, anche integrati e complessi;	
	- analisi e valutazione aziendale dei diversi mercati e delle iniziative di business;	
	- attività di studi, ricerche ed analisi;	
	- organizzazione e promozione di convegni, congressi, mostre, seminari, corsi di studio, sia a fini scientifici che commerciali;	
	- formazione ed addestramento del personale e pubblicazione di materiale didattico ed informativo.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e, comunque, in via non prevalente, la Società potrà, inoltre, assumere cointeressenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, imprese ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.	
	La società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni,	

avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte, con delibera della assemblea straordinaria dei soci.

ART. 5

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE

ART. 6

Il capitale della società è di Euro 50.000,00 (cinquantamila), diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.

TITOLI DI DEBITO

ART. 7

Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società, con delibera dell'organo amministrativo, può emettere titoli di debito che verranno offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 2483 c.c..

L'organo amministrativo delibererà a maggioranza semplice dei suoi componenti, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi né superiore a dieci anni.

Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con

interessi e durata variabile.

Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono

obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.

Il regolamento del prestito dovrà disciplinare,

unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:

- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.

CONFERIMENTI

ART. 8

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle previsioni di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate

anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 9

Il socio che intende trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota dovrà preventivamente offrirla per l'acquisto agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Conseguentemente il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo e le condizioni di vendita, a tutti gli altri soci i quali potranno esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di detta lettera, dandone comunicazione scritta al venditore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, le quote a lui riservate potranno essere acquistate dagli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata per la totalità della quota offerta in vendita.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento della quota a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dell'alienante.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

RECESSO

ART. 10

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che si è verificato un fatto che

	legittima il suo diritto di recesso;	
	- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto	
	che legittima il suo diritto di recesso.	
	Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel	
	libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di	
	recesso.	
	Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal	
	giorno di ricezione della comunicazione presso la sede	
	sociale.	
	Per quanto riguarda la determinazione della somma	
	spettante al socio receduto, i termini e le modalità di	
	pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste	
	dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.	
	ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 11	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio;	
	2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il	
	presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il	
	soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla	
	competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni	

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di

atti degli amministratori, ferma in ogni caso la

responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l'anno, entro i termini stabiliti dall'art.23.

I soci possono esprimere le loro decisioni anche

mediante consultazione scritta, sempre che la legge non

richieda una deliberazione assembleare.

ART. 12

La consultazione scritta consiste in una proposta di

deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi

diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare

con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le

ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata

informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto

testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni

dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere

presso la sede sociale la risposta.

La proposta di decisione è approvata con il voto

favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà

del capitale sociale.

ART. 13

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci

	devono essere prese mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o	
	in altro Paese dell'Unione Europea.	
	Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai	
	soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del	
	giorno in discussione.	
	Le stesse modalità valgono per l'eventuale seconda	
	convocazione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'amministratore unico o da un socio da	
	loro delegato o, in mancanza, dal socio designato dagli	
	intervenuti.	
	Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le	
	deliberazioni della stessa si applicano le norme di legge.	
	ART. 14	
	Possono intervenire in assemblea tutti coloro che	
	risultino iscritti nel libro dei soci alla data della stessa.	
	E' ammessa la possibilità per i partecipanti	
	all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo	
	di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona	

fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 15

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, in un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Gli amministratori durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;

b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero

congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale, ove tale competenza sia attribuita dallo statuto agli amministratori, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

ART. 17

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se nominati.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del

giorno in discussione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

ART. 18

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli

scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo
statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od
in parte le proprie attribuzioni ad Amministratori e
Consiglieri Delegati, determinandone i limiti della delega.

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare o
revocare Direttori Generali, Direttori e Procuratori,
determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari
per determinati atti o categorie di atti.

ART. 20

La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni
autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano al
Presidente del Consiglio di Amministrazione,
all'Amministratore Unico ovvero all'Amministratore delegato,
ove nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
l'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori con poteri
di firma potranno nominare procuratori speciali per
determinati atti o categorie di atti.

ART. 21

I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli
amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o
nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.

Può essere prevista a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 22

Ricorrendone i presupposti di legge, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale, che in tali casi svolge il controllo contabile, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente, tutti muniti dei requisiti di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

In mancanza del Collegio Sindacale il controllo contabile è esercitato dall'organo di amministrazione.

ESERCIZI SOCIALI BILANCIO E UTILI

ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

ART. 24

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno ripartiti secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 25

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi ovvero può

acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

COMUNICAZIONI

ART. 28

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriba una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

RINVIO

ART. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia."

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con voto espresso per alzato di mano, all'unanimità

delibera

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale che, composto di numero 29 (ventinove) articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".